



Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di Pozzolo Formigaro

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE L'UTILIZZO DI

SISTEMI DI

VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità e definizioni
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 – Responsabile e incaricato ad accedere al sistema

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Obblighi degli operatori
- Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 10 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 11 - Sicurezza dei dati
- Articolo 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 14 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 15 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Articolo 16 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato dal Comune di Pozzolo Formigaro, Servizio Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3) Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *banca di dati*, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) *trattamento*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) *dato personale*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) *titolare*, l'Ente Comune di Pozzolo Formigaro, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) *Responsabile*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) *interessato*, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) *comunicazione*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) *diffusione*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) *dato anonimo*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) *blocco*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Pozzolo Formigaro e collegato alla postazione di controllo del Servizio di Polizia Municipale.
- 2) La potenziale installazione di monitors per la sola visione delle immagini presso la centrale operativa dei Carabinieri di Pozzolo Formigaro.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
- 2) L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, , nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare secondo i presupposti di:
 - **Liceità**, perché l'attività è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
 - **Necessità**, poiché è evitato l'uso superfluo od eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini;
 - **Proporzionalità**, in quanto le caratteristiche degli impianti sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto;
 - **Finalità**, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico.
L'utilizzo di impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati, attraverso la sala di controllo del Servizio di Polizia Municipale, rappresenta pertanto uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale
- 3) In via generale, nel rispetto del predetto principio di finalità, si vuole garantire:
 - Maggior sicurezza ai cittadini;
 - La prevenzione di eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure;
 - Il monitoraggio del traffico nelle zone ove ciò rappresenti uno strumento efficace di controllo e prevenzione delle situazioni rilevanti riguardo alla circolazione stradale, al fine di effettuare:
 - a) La rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare, per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;
 - b) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- 4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

Il Comune di Pozzolo Formigaro nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5

Responsabile e incaricato ad accedere al sistema

1) Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati rilevati ai sensi per gli effetti del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 è individuato nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dall'Autorità Garante il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) Il Responsabile designa uno o più incaricati nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della password di accesso al sistema.

5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile.

6) Nei locali della Polizia Municipale ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o degli incaricati addetti al servizio, data, ora, e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, aree pubbliche e immobili, del territorio urbano ed extraurbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e sensibili all'infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio presso la postazione di controllo del Servizio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, I potranno essere conservate per un periodo massimo di 4 giorni successivi all'evento in considerazione delle esigenze di carattere tecnico finalizzate a garantire il controllo delle immagini necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di cui all'art. 3, e sono conservate. Successivamente le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

In relazione alle capacità di archiviazione delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 3) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria e di organi di Polizia.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Pozzolo Formigaro si obbliga ad apporre un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Pozzolo Formigaro – " Area videosorvegliata".

A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica sul servizio di videosorveglianza.

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10
Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11
Sicurezza dei dati

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Alla postazione di controllo della Polizia Municipale, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.

Articolo 12
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata integralmente del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Articolo 13
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 14
Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pozzolo Formigaro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 15
Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 16 Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.